
Incontro tecnico di approfondimento per l'applicazione del nuovo CCNL Assofarm 2013

Allegato 1

Roma, 23 settembre 2013



assofarm
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI



Passaggio da CCNL 2007 a CCNL 2013 (per chi non ha adottato il regolamento)

B1. Salvaguardia (parziale) per i dipendenti in forza al 22.07.2013

Ai dipendenti già in forza al 22 luglio 2013 viene applicato quanto segue:

Retribuzione lorda: la differenza tra la retribuzione percepita in forza del vecchio CCNL e l'applicazione delle nuove tabelle di CCNL viene conservata ed erogata in forma di *superminimo contrattuale non assorbibile* (fatto salvo il caso di passaggio a livello superiore)

Orario di lavoro: pur con la previsione di diversa modulazione oraria (sulla base di 40 ore settimanali) le ore complessive lavorabili annualmente restano invariate (per effetto di previsione di riduzione orario).

B2. Salvaguardia (parziale) per i dipendenti in forza al 22.07.2013 -

I dipendenti in forza alla data del 22.07.2013 modificano in pejus il trattamento per quanto riguarda:

Monte ore ferie annuali: il nuovo CCNL stabilisce un valore di 173 ore (rispetto alle 190 precedenti)

Permessi brevi: il nuovo CCNL stabilisce un valore di 12 ore (rispetto alle 24 precedenti) il cui residuo a fine anno (se non godute) viene conservato.

Straordinari: maggiorazioni ridotte per diurno, notturno e festivo anche per effetto del nuovo divisore orario 173

B3. I dipendenti di nuova assunzione

Ai dipendenti assunti dal 23.07.2013 si applica:

Nuova tabella retributiva: i minimi retributivi base sono coincidenti con quanto previsto dal CCNL Farmacie Private (scaduto il 31.01.2013) a cui si applicheranno gli incrementi retributivi previsti per la generalità dei dipendenti (+ 107 Euro a regime)

Orario di lavoro: le ore complessive lavorabili annue sono superiori di 32 rispetto ai dipendenti “vecchi assunti” (per effetto di previsione di minori riduzione orario). E' previsto un riallineamento graduale dell'orario di lavoro (ai vecchi assunti) con recupero di 16 ore dopo 3 anni dall'assunzione/trasformazione e restanti 16 ore dopo ulteriori 2 anni. (*)

Permessi brevi: non spettano ore di permesso

(*) tale previsione **non ha impatto economico nel triennio contrattuale** e ci si è riservati di ridefinirla nella prossima trattativa di rinnovo del CCNL

B4. Variazioni normative – nuova classificazione


Viene adottata una nuova classificazione dei dipendenti sostanzialmente coincidente con quanto previsto per il CCNL Farmacie Private ed integrata con alcune figure professionali non presenti in tale CCNL quali il Direttore di azienda sino a 3 farmacie, responsabile di importante settore aziendale, coadiutore del direttore di farmacia (ex Q1 , ex Q3)

**Aspetti amministrativi/contrattuali:
corretta compilazione del cedolino paga**

Passaggio da CCNL 2007 a nuovo CCNL

B5 – Nuova classificazione e corretto inquadramento dei dipendenti

Il nuovo CCNL introduce una nuova classificazione che ha un parallelismo quasi completo con la precedente:



B6 – Nuova classificazione e corretto inquadramento dei dipendenti

ATTENZIONE:

- Il passaggio dal livello previsto dal livello CCNL 2007 al corrispondente livello del nuovo CCNL 2013 non è un automatismo: è obbligatorio se le mansioni esercitate rientrano nella declaratoria del corrispondente livello del nuovo CCNL.
- Successivamente alla trasposizione dei livelli di inquadramento si applicheranno gli incrementi **previsti per ciascun livello** ed il pagamento della relativa una-tantum

B7 – raccordo tabella retributiva CCNL 2007 -> CCNL 2013

CCNL ASSOFARM 2007-2012			
Livello	base al 01/01/2011	IQ	TOTALE
Q1	2.334,84	140,00	2.474,84
Q2	2.252,64	130,00	2.382,64
Q3	2.056,05	108,00	2.164,05
A1-12	1.972,73		1.972,73
A1-2	1.972,73		1.972,73
A1	1.972,73		1.972,73
A2	1.666,79		1.666,79
B1	1.532,16		1.532,16
B2	1.471,66		1.471,66
C1	1.354,00		1.354,00
C1 pulizie	1.354,00		1.354,00



NUOVO CCNL ASSOFARM 2013			
LIVELLO	Retr.Base al 30.06.2013	IQ / IS	TOTALE
1° livello Q	2.200,33	140,00	2.340,33
1° livello super	2.125,40	130,00	2.255,40
1° livello C	2.030,00	130,00	2.160,00
1° livello + 12 anni	1.889,97	130,00	2.019,97
1° livello + 2 anni	1.889,97	100,00	1.989,97
1° livello	1.889,97		1.889,97
2° livello	1.676,90		1.676,90
3° livello	1.592,11		1.592,11
4° livello	1.480,10		1.480,10
5° livello	1.363,65		1.363,65
6° livello	1.273,35		1.273,35

DIFFERENZA
-134,51
-127,24
-4,05
47,24
17,24
-82,76
10,11
59,95
8,44
9,65
-80,65

B7.1 – raccordo tabella retributiva CCNL 2007 -> CCNL 2013

dipendenti che percepivano EPA (assunti prima del 01.07.2000)

CCNL ASSO FARM 2007-2012					NUOVO CCNL ASSO FARM 2013				DIFFERENZA
Livello	base al 01/01/2011	EPA	IQ	TOTALE	LIVELLO	Retr.Base al 30.06.2013	IQ / IS	TOTALE	
Q1	2.334,84	64,30	140,00	2.539,14	1° livello Q	2.200,33	140,00	2.340,33	-198,81
Q2	2.252,64	61,41	130,00	2.444,05	1° livello super	2.125,40	130,00	2.255,40	-188,65
Q3	2.056,05	54,59	108,00	2.218,64	1° livello C	2.030,00	130,00	2.160,00	-58,64
A1-12	1.972,73	51,65		2.024,38	1° livello + 12 anni	1.889,97	130,00	2.019,97	-4,41
A1-2	1.972,73	51,65		2.024,38	1° livello + 2 anni	1.889,97	100,00	1.989,97	-34,41
A1	1.972,73	51,65		2.024,38	1° livello	1.889,97		1.889,97	-134,41
A2	1.666,79	40,90		1.707,69	2° livello	1.676,90		1.676,90	-30,79
B1	1.532,16	36,26		1.568,42	3° livello	1.592,11		1.592,11	23,69
B2	1.471,66	34,09		1.505,75	4° livello	1.480,10		1.480,10	-25,65
C1	1.354,00	30,01		1.384,01	5° livello	1.363,65		1.363,65	-20,36
C1 pulizie	1.354,00	30,01		1.384,01	6° livello	1.273,35		1.273,35	-110,66

B7.2 – raccordo tabella retributiva CCNL 2007 -> CCNL 2013

dipendenti che percepivano EPA e ITP (assunti prima del 01.07.2000)

CCNL ASSO FARM 2007-2012						NUOVO CCNL ASSO FARM 2013				DIFFERENZA
Livello	base al 01/01/2011	EPA	ITP	IQ	TOTALE	LIVELLO	Retr.Base al 30.06.2013	IQ / IS	TOTALE	
Q1	2.334,84	64,30	77,47	140,00	2.616,61	1° livello Q	2.200,33	140,00	2.340,33	-276,28
Q2	2.252,64	61,41	77,47	130,00	2.521,52	1° livello	2.125,40	130,00	2.255,40	-266,12
Q3	2.056,05	54,59	77,47	108,00	2.296,11	1° livello C	2.030,00	130,00	2.160,00	-136,11
A1-12	1.972,73	51,65	77,47		2.101,85	1° livello + 12 anni	1.889,97	130,00	2.019,97	-81,88
A1-2	1.972,73	51,65	77,47		2.101,85	1° livello + 2 anni	1.889,97	100,00	1.989,97	-111,88
A1	1.972,73	51,65	77,47		2.101,85	1° livello	1.889,97		1.889,97	-211,88
A2	1.666,79	40,90			1.707,69	2° livello	1.676,90		1.676,90	-30,79
B1	1.532,16	36,26			1.568,42	3° livello	1.592,11		1.592,11	23,69
B2	1.471,66	34,09			1.505,75	4° livello	1.480,10		1.480,10	-25,65
C1	1.354,00	30,01			1.384,01	5° livello	1.363,65		1.363,65	-20,36
C1 pulizie	1.354,00	30,01			1.384,01	6° livello	1.273,35		1.273,35	-110,66

B8 – Gestione delle differenze tra le due tabelle retributive

- 1) Differenze negative (la nuova tabella è inferiore alla precedente): viene corrisposto un **superminimo contrattuale** di pari importo (esempio livello Q2 -> 1° super)

- 2) Differenze positive (la nuova tabella è superiore alla precedente): generano incrementi retributivi fatto salvo il caso in cui il dipendente percepisca (alla data in cui operiamo il passaggio da un contratto all'altro) altri elementi retributivi fissi derivanti dal vecchio CCNL che possono essere assorbiti fino a concorrenza (esempio tipico EPA o **ex ITP nel solo caso derivi dal vecchio CCNL e non da contrattazione integrativa aziendale**)

B9 – Gestione delle differenze tra le due tabelle retributive

Tutte le (eventuali) ulteriori somme (rispetto a paga base ed indennità quadri tabellare) percepite dal dipendente in forza di precedenti CCNL vengono sommate in un'unica voce retributiva e “trasportate” al nuovo CCNL sottoforma di “superminimo contrattuale (è il caso di EPA, ITP, eccedenza di indennità quadri percentuale ecc.)

Come già rimarcato il superminimo contrattuale è assorbibile fino a concorrenza unicamente nei casi di passaggio a livello contrattuale superiore (incluso passaggi da 1° livello a 1° livello + 2 anni o + 12 anni)

B10 – nuove retribuzioni base - CCNL 2013

LIVELLO	Retr.Base al 30.06.2013	IQ - IS	01/07/2013		01/07/2014		01/10/2015	
			incrim.	nuova R.B.	incrim.	nuova R.B.	incrim.	nuova R.B.
1° livello Q	2.200,33	140,00	47,00	2.247,33	41,00	2.288,33	37,00	2.325,33
1° livello super	2.125,40	130,00	45,00	2.170,40	39,00	2.209,40	36,00	2.245,40
1° livello C	2.030,00	130,00	43,00	2.073,00	38,00	2.111,00	34,00	2.145,00
1° livello + 12 anni	1.889,97	130,00	40,00	1.929,97	35,00	1.964,97	32,00	1.996,97
1° livello + 2 anni	1.889,97	100,00	40,00	1.929,97	35,00	1.964,97	32,00	1.996,97
1° livello	1.889,97		40,00	1.929,97	35,00	1.964,97	32,00	1.996,97
2° livello	1.676,90		36,00	1.712,90	31,00	1.743,90	28,00	1.771,90
3° livello	1.592,11		34,00	1.626,11	29,00	1.655,11	27,00	1.682,11
4° livello	1.480,10		31,00	1.511,10	27,00	1.538,10	26,00	1.564,10
5° livello	1.363,65		29,00	1.392,65	25,00	1.417,65	23,00	1.440,65
6° livello	1.273,35		27,00	1.300,35	24,00	1.324,35	21,00	1.345,35

B11 – Erogazione incrementi e una tantum

La nuova tabella retributiva – allegato A al CCNL acquisisce i minimi retributivi al 30.06.2013 già in essere come da regolamento transitorio (non è prevista una scala parametrica, gli incrementi sono calcolati in proporzione diretta alla retribuzione base)

Incrementi economici: spettano con decorrenza dal 1° luglio 2013 a tutti i dipendenti (in forza ed anche dimessi successivamente al 1° luglio) come da tabella allegata al CCNL; ciò significa che dovranno essere retribuiti 2 mesi di arretrati (se l'incremento viene applicato nel cedolino di settembre) o 3 mesi di arretrati (se l'incremento viene applicato nel cedolino di ottobre)

Dovranno essere ricalcolate e conguagliate tutte le erogazioni variabili (straordinari, maggiorazioni ecc.) effettuate dal 1° luglio 2013 sino all'applicazione dell'incremento in quanto la paga oraria di riferimento viene a modificarsi (con validità retroattiva)

C7 – Adeguamento permessi

Permessi (articolo 16 comma 6)

Spettano unicamente ai dipendenti già in forza al 22.07.2013 e sono pari a 12 ore/anno (1 gennaio – 31 dicembre) con decorrenza dal 22 luglio 2013 che, se non goduti a fine anno, si riportano a nuovo anno.

Il CCNL 2007 prevedeva un totale permessi annuali pari a 24 ore

Poiché i ratei mensili di maturazione ferie si conteggiano a mese intero (frazione pari o superiore a 15 giorni) per l'anno 2013 si avrà:

		Totale ore annue	rateo mese	numero mesi	ore permessi
CCNL 2007 - 2012	01 gen - 31 luglio	24,00	2,00	7,00	14,00
CCNL 2013 - 2015	1 agosto - 31 - dic	12,00	1,00	5,00	5,00
				Totale 2013	19,00

B12 – Sintesi maggiorazioni e straordinari (confronto)

	ASSOFARM 2007-2012	ASSOFARM 2013-2015
Straordinario diurno	+35% (+20% per 39a e 40a ora)	+20%
Straordinario festivo	+50%	+30%
Straordinario notturno	+50%	+40%
Maggiorazione festivo	25%	20% (50% oltre 80 ore/anno)
Maggiorazione notturno	10-20%	10-20%
Orario notturno	oltre chiusura ordinaria fino apertura mattino	dalle 22 alle 6
Ferie annuali (ore)	190	173
Permessi brevi	24	12 (zero per i nuovi assunti)
Divisore contrattuale	165	173
Istituto banca ore	non previsto	previsto
Apprendista farmacista	non previsto	previsto

(*) tale maggiorazione è assorbita fino a concorrenza da eventuali accordi aziendali di maggior favore previgenti in materia

B13 – Scatti di anzianità (articolo 23)

Il sistema di calcolo ed aggiornamento valore scatti avviene con cadenza biennale fissa al 1° gennaio (di ogni biennio pari es. 2010, 2012, 2014 ecc.) indipendentemente dalla data di assunzione

L'anzianità (ai fini della diritto alla maturazione degli scatti di anzianità) decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione)

Il valore degli scatti di anzianità erogati al 22.07.2013 rimane invariato e viene ricalcolato il numero di scatti risultante (valore erogato / importo unitario scatto del livello retributivo corrispondente) valido ai fini del raggiungimento del tetto massimo pari a n° 15 scatti

B14 – riduzione orario di lavoro (articolo 12 bis)

I dipendenti già in forza al 22.07.2013 hanno diritto complessivamente a 104 ore annue di ROL (comma 1, 2, 3) – **pari a 8,67 ore mensili di maturazione**

I dipendenti assunti dal 23.07.2013 hanno diritto a 72 ore annue di ROL (comma 1 e 2) – **pari a 6 ore mensili di maturazione**

NON SI MATURANO PIU' DAL MESE DI AGOSTO I PERMESSI RIDUZIONE ORARIO (ex articolo 9) PREVISTI PER LE AZIENDE CHE NON AVEVANO ADOTTATO L'ORARIO SETTIMANALE 38 ORE (ex 96 ORE annue)

I dipendenti assunti dal 23.07.2013 avranno diritto ad ulteriori 16 ore di ROL dopo 3 anni dall'assunzione/trasformazione a tempo determinato che divengono 32 dopo ulteriori 2 anni